

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari legati ad Indici

relativo al Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine da Euro  
2.000.000.000 di

**Morgan Stanley B.V.**

**(Legal Entity Identifier (LEI): KG1FTTDCK4KNVM3OHB52)**

**(costituita con responsabilità limitata nei Paesi Bassi)**

**in qualità di emittente**

e

**Morgan Stanley**

**(Legal Entity Identifier (LEI): IGJSJL3JD5P30I6NJZ34)**

**(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)**

**in qualità di garante**

**Morgan Stanley**

**Emissione di un massimo di 10.000 Morgan Stanley B.V. "Autocallable Doppia Opportunità Bancari Ottobre 2022", ISIN DE000MS0GW65 (Serie: G584) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")**

*Di seguito è riportato il contenuto in lingua italiana dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms.*

Le presenti condizioni definitive datate 28 agosto 2020 come modificate e riformulate (le presenti Condizioni Definitive modificate e riformulate 28 agosto 2020 sostituiscono le Condizioni Definitive del 29 agosto 2019) (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 8(4) del Regolamento (UE) 2017/1129. Informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto di base per strumenti finanziari legati a indici del 15 luglio 2020, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base e il Supplemento del 13 agosto 2020 sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicato sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori; e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali

Strumenti Finanziari saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente ([www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com)). Una nota di sintesi della specifica emissione di Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

I termini non altrimenti qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari e al Regolamento della Specifica Emissione degli Strumenti Finanziari, in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base del 15 luglio 2019 (congiuntamente il "**Regolamento**").

## PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: EUR 1.000 (quotazione unitaria) per Strumento Finanziario.
2. (i) Quotazione e Negoziazione:

È stata fatta domanda di ammissione a quotazione e negoziazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® ("**EUROTLX**") organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. In tale contesto, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") agirà come *liquidity provider* per gli Strumenti Finanziari ai sensi del Regolamento di EUROTLX.

L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito [www.eurotlx.com](http://www.eurotlx.com). La negoziazione su EUROTLX sarà avviata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Il Regolamento di EUROTLX può essere reperito e scaricato gratuitamente dal sito [www.eurotlx.com](http://www.eurotlx.com).

L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione che l'ammissione alla negoziazione sia autorizzata da EUROTLX prima della Data di Emissione.

Inoltre, MPSCS si riserva il diritto di negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto eseguendo ordini di clienti, in qualità di Internalizzatore Sistemico (così come definito dall'art. 4, comma 1, punto 20, della Direttiva 2014/65/UE ("**MIFID 2**") con il nome di De@IDone Trading ("**DDT**").

A tale riguardo si segnala che DDT non è né un mercato regolamentato né un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della predetta MIFID 2.

Inoltre, MPSCS si riserva espressamente la facoltà di negoziare in conto proprio gli Strumenti Finanziari al di fuori di sedi di negoziazione e di agire in qualità di market maker e/o di *liquidity provider* in conformità di quanto previsto dalla MIFID 2, così come recepita dall'autorità italiana e secondo gli orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza.

In tali casi, MPSCS dovrà fornire prezzi denaro/lettera per un importo di Strumenti Finanziari corrispondente all'Importo Collocato (come di seguito definito) da determinarsi come segue. MPSCS determinerà il

prezzo di tali quotazioni denaro/lettera, che riflettano le prevalenti condizioni di mercato al momento di tali quotazioni. In particolare, in relazione al merito creditizio dell'Emittente, l'EURIBOR® a tre mesi sarà aumentato di uno spread determinato come lo spread patrimoniale di alcuni specifici titoli di debito della Garante. Il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni ask' (acquisto da parte dell'investitore) sarà aumentato di un margine massimo dello 0.35%; in caso di 'quotazioni bid' (vendita da parte dell'investitore) sarà diminuito di un margine massimo dell'1,00%.

Ai presenti fini, 'Importo Collocato' significa l'importo effettivamente collocato dal Collocatore al termine del Periodo di Offerta come comunicato da MPSCS all'Emittente.

- |  |   |
|--|---|
| (ii) Primo Giorno di Negoziazione:                                       | 4 ottobre 2019  |
| (iii) Ultimo Giorno di Negoziazione:                                     | Salvo in caso di rimborso anticipato il o attorno al 20 settembre 2022. |
| (iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: | Approssimativamente EUR 400.  |
| (v) Ulteriori quotazioni esistenti:                                      | Nessuna   |
3. Ragioni dell'offerta e uso dei proventi:
- La ragione dell'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario è quella di realizzare profitti. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.
4. Interessi Materiali:
- MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) che segue.
- MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come controparte di copertura di Morgan Stanley Europe SE, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione all'emissione degli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come liquidity provider fornendo prezzi denaro/lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio del portatore degli Strumenti Finanziari.

Con riferimento all'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su EU-ROTLX, MPSCS rivestirà inoltre il ruolo di specialista.

Inoltre, MPSCS si riserva il diritto di negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto eseguendo ordini di clienti, in qualità di Internalizzatore Sistemático (così come definito dall'art. 4, comma 1, punto 20, della Direttiva 2014/65/UE ("MIFID 2") con il nome di De@IDone Trading ("DDT").

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare – in relazione all'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario – in capo all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente, la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore e/o le loro rispettive affiliate, potrebbero, nel corso della normale attività (i) intrattenere rapporti di affari con l'amministratore dell'indice, (ii) partecipare ad operazioni relative all'indice sottostante, (iii) emettere o acquistare strumenti derivati relativi ad esso, (iv) pubblicare relazioni di ricerca relative all'indice sottostante e (v) ricevere informazioni non pubbliche relative ad esso senza alcun obbligo di comunicare tali informazioni ai Portatori.

Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore degli Strumenti Finanziari.

5. Informazioni Post-Emissione:

L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.

6. Rating degli Strumenti Finanziari:

Nessuno.

7. Offerta non esente:

Non applicabile.

8. Periodo di Sottoscrizione:

Non applicabile.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base:

L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (consenso individuale):

Non applicabile.

- |  |                  |
|--|------------------|
| Il consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari viene dato in relazione a: | Non applicabile. |
| Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:   | Non applicabile. |
| La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato:                      | Non applicabile  |
10. (i) Commissioni e Onorari:
- In relazione all'Offerta, l'Emittente corrisponderà commissioni tra un minimo di EUR 30,00 e un massimo di EUR 32,50 per Strumento Finanziario (di cui tra un minimo di EUR 24,00 e un massimo di EUR 26,00 pagabili a titolo di Commissione di Collocamento al Collocatore ed un minimo di EUR 6,00 ed un massimo di EUR 6,50 pagabili a titolo di Commissione di Strutturazione al Responsabile del Collocamento). La Commissione di Collocamento sarà pagata al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e la Commissione di Strutturazione sarà pagata al Responsabile del Collocamento. L'ammontare delle commissioni è incorporato nel Prezzo di Emissione. L'importo esatto sia della Commissione di Collocamento sia della Commissione di Strutturazione, determinato sulla base dell'importo capitale complessivo degli Strumenti Finanziari effettivamente collocati, sarà pubblicato non più tardi di 5 Giorni Lavorativi TARGET successivi alla chiusura del Periodo di Offerta sui siti internet dell'Emittente ([www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com)), del Responsabile del Collocamento ([www.mpscapi-tal-services.it](http://www.mpscapi-tal-services.it)) e del Collocatore ([www.mps.it](http://www.mps.it)).
- (ii) Costi e tasse specifici addebitati al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari:
- L'Emittente non addebita alcun costo o tassa ai sottoscrittori degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altri soggetti non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.
11. Categorie di potenziali investitori:
- Non applicabile.
12. Informazioni relative alle modalità, luogo e data della pubblicazione dei risultati dell'offerta:
- Una comunicazione relativa ai risultati dell'Offerta sarà pubblicata, rispettivamente, sui siti internet dell'Emittente ([www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com)), del Responsabile del Collocamento (<http://www.mpscapi-tal-services.it>) e del Collocatore (<http://www.mps.it>) non oltre a 5 Giorni Lavorativi TARGET successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.

13. ISIN: DE000MS0GW65
14. Codice Comune: 203269986
15. Codice Titoli Tedesco (*WKN*): MS0GW6
16. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Indice/degli Indici e la propria volatilità: Indice: EURO STOXX Banks Index: <https://www.stoxx.com>.
17. Dettagli dell'amministratore dell'indice di riferimento: L'Indice EURO STOXX Banks è amministrato da Stoxx Limited, che alla Data di Emissione, appare nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento costituito e tenuto dalla *European Strumenti Finanziari and Markets Authority* ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011) (il "**Regolamento sugli Indici di Riferimento**").

## PARTE II.

### Regolamento

#### §1

##### (Valuta. Taglio. Forma. Diritto del Certificato. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente Serie di certificati (gli "**Strumenti Finanziari**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa per un importo nominale complessivo di un massimo di EUR (la "**Valuta**" ovvero "**EUR**") 10.000.000 (in parole dieci milioni di EUR) il 4 ottobre 2019 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in tagli di EUR 1.000 (il "**Taglio Specificato**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente come di seguito definita il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice (come definito al § 4a). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza senza l'obbligo d'invio di una notifica di esercizio qualora gli Strumenti Finanziari siano *in the money* a tale data.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano o via facsimile da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi suo successore in tale veste. Portatori vantano diritti sulle quote di comproprietà del rispettivo Certificato Globale che possono essere trasferite conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

#### §2

##### (Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni eventualmente assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") per il pagamento del capitale degli e degli interessi sugli, e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi degli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, incondizionate, non subordinate della Garante, ma in caso di insolvenza solo nella misura permessa dalle leggi che toccano i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

#### §3

##### (Interessi)

- (1) *Date di Pagamento dell'Interesse.*
  - (a) Salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni del comma (2), gli Strumenti Finanziari frutteranno un interesse pari al proprio Valore Nominale al Tasso di Interesse (come di seguito definito) dalla Data di Emissione, inclusa, (la "**Data di Decorrenza dell'Interesse**") sino alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita),

esclusa, (il "**Primo Periodo di Interesse**"), dalla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Secondo Periodo di Interesse**"), dalla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Terzo Periodo di Interesse**"), dalla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarto Periodo di Interesse**"), dalla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quinto Periodo di Interesse**"), dalla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Data di Rimborso (come di seguito definita), esclusa, (il "**Sesto Periodo di Interesse**", ciascuno un "**Periodo di Interesse**") L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagato posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

Non vi sarà alcun pagamento di interessi maturati per ogni negoziazione nel mercato secondario poiché l'interesse maturato sarà riflesso nel prezzo corrente di negoziazione degli Strumenti Finanziari.

- (b) "**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa ciascuna delle seguenti date: 6 aprile 2020 (la "**Prima Data di Pagamento dell'Interesse**"), 5 ottobre 2020 (la "**Seconda Data di Pagamento dell'Interesse**"), 6 aprile 2021 (la "**Terza Data di Pagamento dell'Interesse**"), 4 ottobre 2021, (la "**Quarta Data di Pagamento dell'Interesse**"), 4 aprile 2022 (la "**Quinta Data di Pagamento dell'Interesse**") e la Data di Rimborso (la "**Sesta Data di Pagamento dell'Interesse**"). Qualora una Data di Pagamento dell'Interesse cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come definito al § 5(2)) il pagamento sarà posticipato al successivo giorno corrispondente ad un Giorno Lavorativo. I portatori non hanno diritto ad alcun ulteriore interesse o ulteriori pagamenti dovuti a seguito di una delle rettifiche di cui sopra.

- (3) *Tasso di Interesse*. "**Tasso di Interesse**" significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:

- (i) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice è superiore o uguale alla Barriera (come di seguito definita), il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$2,70\% * \text{Numero di Periodi di Interesse} - \text{Somma}_{\text{Cedole}}$$

corrispondente a 2,70% moltiplicato per il Numero di Periodi di Interesse meno la  $\text{Somma}_{\text{Cedole}}$

- (ii) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice è inferiore alla Barriera, il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

**Dove:**

"**Barriera**" significa 75% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Numero di Periodi di Interesse**" significa il numero di Periodi di Interesse interi trascorsi dalla Data di Emissione alla Data di Pagamento dell'Interesse.

"**Somma<sub>Cedole</sub>**" significa la somma del Tasso di Interesse precedentemente applicato agli Strumenti Finanziari.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 4 ottobre 2019.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa 20 settembre 2022.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data di Determinazione dell'Interesse**" significa 23 marzo 2020 (la "**Prima Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Primo Periodo di Interesse e alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, 21 settembre 2020 (la "**Seconda Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Secondo Periodo di Interesse e alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, 22 marzo 2021 (la "**Terza Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Terzo Periodo di Interesse e alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, 20 settembre 2021 (la "**Quarta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quarto Periodo di Interesse e alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, 21 marzo 2022 (la "**Quinta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quinto Periodo di Interesse e alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse e 20 settembre 2022 relativamente al Sesto Periodo di Interesse e alla Sesta Data di Pagamento dell'Interesse (la "**Sesta Data di Determinazione dell'Interesse**").

"**Indice**" significa l'indice nella colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

(i)	Indice	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa	Borsa Collegata
	Indice EURO STOXX Banks	EU0009658426	SX7E Index	Multi-borsa (Multi-exchange)	Tutte le Borse

Non sarà pagato alcun interesse sugli Strumenti Finanziari successivamente al loro rimborso dovuto ad un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come di seguito definito).

- (3) L'ammontare dell'interesse per Strumento Finanziario per un Periodo di Interesse ("**Ammontare dell'Interesse**") sarà calcolato applicando il rilevante Tasso di Interesse al Valore Nominale per tale Periodo di Interesse.
- (4) Qualora l'Emittente ometta di effettuare pagamento dovuto rispetto agli Strumenti Finanziari, per qualsivoglia ragione, l'interesse continuerà a maturare al tasso di interesse moratorio stabilito dalla legge sull'ammontare corrente dalla data in cui tale pagamento è dovuto, inclusa, sino al giorno, escluso, in cui tale pagamento sia ricevuto da o per conto dei Portatori.

#### **§4 (Rimborso)**

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b e il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come di seguito definito), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 4 ottobre 2022 (la "**Data di Rimborso**") all'importo di Rimborso Legato ad Indici. L'importo di Rimborso Legato ad Indici rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione e ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione subito dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale (come disposto al § 9), l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui gli

Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerge che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* Gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcuna notifica di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

**Laddove:**

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" significa un importo per Strumento Finanziario uguale al 100% della Denominazione Specificata.

"**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore al Livello di Rimborso Anticipato Automatico o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 6 aprile 2020 (la "**Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 5 ottobre 2020 (la "**Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 6 aprile 2021 (la "**Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 4 ottobre 2021 (la "**Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico**") e 4 aprile 2022 (la "**Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico**").

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 100% del livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 23 marzo 2020 rispetto alla Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico, 21 settembre 2020 rispetto alla Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico, 22 marzo 2021 rispetto alla Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico, 20 settembre 2021 rispetto alla Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico e 21 marzo 2022 rispetto alla Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari in qualsiasi momento prima della Data di Rimborso a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione della notifica di rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e pagherà o farà pagare l'Importo di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti

Portatori al valore in tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

**Dove:**

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) a causa dell'adozione o di una modifica in qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi legge fiscale) o (B) a causa della promulgazione o di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione di una legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale concludere un contratto che fornisca esposizione all'Indice o Indici (a seconda del caso) ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi di adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari (incluso a titolo esemplificativo a causa dell'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali o altra conseguenza negativa sulla propria posizione fiscale);

"**Turbativa della Copertura**" indica che l'Emittente non è in grado, usando sforzi commercialmente ragionevoli, di (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi;

"**Incremento dei Costi di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli intermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

- (5) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente § 4 e § 8 si applica quanto segue:

L'"**Importo di Rimborso Anticipato**" in relazione a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Taglio Specificato che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come di seguito definita) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Taglio Specificato come se non si fosse verificato alcun Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o Evento Straordinario rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, "**Istituzione Finanziaria Qualificata**" significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di S&P Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating.

posto che, se nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata soddisfa i criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria la cui scadenza degli strumenti finanziari emessi e il cui profilo di rating di credito sia il più simile ai sopra menzionati criteri.

#### §4a (Definizioni)

"**Giorno di Turbativa**" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice non pubblichi il livello dell'Indice ovvero (ii) la Borsa Collegata non apra per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione ovvero (iii) in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"**Chiusura Anticipata**" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rispetto a qualsiasi Componente dell'Indice o della Borsa Collegata prima del proprio orario di valutazione a meno che tale orario di chiusura anticipata non sia stato annunciato dalla Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione sulla Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata all'Orario di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione Programmato.

"**Borsa**" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione, specificato come tale, per l'Indice ed ogni successore a tale borsa o sistema di quotazione o borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo per cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice sia stata temporaneamente allocata (purché l'Agente di Determinazione abbia determinato che vi sia una liquidità comparabile relativa alle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice su tale borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo rispetto alla Borsa originaria).

"**Giorno Lavorativo di Borsa**" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice pubblichi il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Collegata sia aperta per le negoziazioni durante la propria regolare sessione di negoziazione, salva la chiusura anticipata della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"**Turbativa di Borsa**" significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per (i) ogni Componente dell'Indice alla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) effettuare transazioni in od ottenere valori di mercato per contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice su una Borsa Collegata.

"**Evento Straordinario**" significa un Evento di Rettifica dell'Indice.

"**Indice**" o "**Indici**" significa l'indice come previsto nella Colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

i	Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori	Borsa Collegata
	Indice EURO STOXX Banks	SX7E Index	Multi-borsa ( <i>Multi-exchange</i> )	Tutte le Borse

"**Evento di Rettifica dell'Indice**" significa una Modifica dell'Indice, Cancellazione dell'Indice ovvero una Turbativa dell'Indice, tutto come definito al § 4b(2) che segue.

"**Giorno Lavorativo dell'Indice**" significa ogni giorno che è (ovvero in caso di una Turbativa di Mercato che sarebbe stato) un giorno di negoziazione su ciascuna Borsa o Borsa Collegata, diverso da un giorno in cui in cui la negoziazione su una tale Borsa o Borsa Collegata sia prevista terminare prima della propria regolare chiusura giornaliera.

"**Componente dell'Indice**" significa tutti i titoli, beni patrimoniali o valori di riferimento da cui è formato l'indice di tempo in tempo.

"**Livello dell'Indice**" significa il livello dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione al rilevante Orario di Valutazione alla Data di Valutazione dell'Indice facendo riferimento al livello dell'Indice pubblicato dal rilevante Amministratore dell'Indice.

"**Importo di Rimborso Legato ad Indici**" significa un ammontare calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione alla Data Finale di Valutazione dell'Indice all'Orario di Valutazione dell'Indice in conformità con le seguenti disposizioni:

- (a) qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici per Strumento Finanziario sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per 100%.

- (b) qualora il Livello Finale dell'Indice sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per il quoziente del Livello Finale dell'Indice e il Livello Iniziale dell'Indice.

Dove:

"**Livello Finale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 4 ottobre 2019.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa il 20 settembre 2022.

"**Barriera**" significa 75% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data di Valutazione dell'Indice**" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data Finale di Valutazione dell'Indice, ciascuna Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico e ciascuna Data di Determinazione dell'Interesse.

"**Orario di Valutazione dell'Indice**" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"**Amministratore dell'Indice**" significa Stoxx Limited che è la società o l'entità responsabile per la determinazione e la revisione delle regole, procedure e metodi di calcolo nonché delle rettifiche, se del caso, relative al rilevante Indice e che comunica (direttamente o tramite agente) regolarmente il Livello dell'Indice durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, laddove il riferimento all'Amministratore dell'Indice includerà un riferimento al "**Successore dell'Amministratore dell'Indice**" definito al §4b(1) che segue.

"**Evento di Turbativa del Mercato**" significa il verificarsi o l'esistenza rispetto ad una Componente dell'Indice di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante tempo di determinazione rispetto ad una Borsa dove tale Componente dell'Indice sia principalmente negoziata, o (iii) una Chiusura Anticipata e il totale di tutte le Componenti dell'Indice rispetto alle quali si sia verificata o sussista una Turbativa della Negoziazione, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata comprendente il 20% o più del livello dell'Indice o il verificarsi o la sussistenza rispetto a contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice di: (1) una Turbativa della Negoziazione, (2) una Turbativa di Borsa che, in ciascun caso l'Agente di Determinazione determini quale sostanziale, in ogni tempo durante l'ultima ora terminante al rilevante

tempo di determinazione rispetto alla Borsa Rilevante o (3) una Chiusura Anticipata. Ai fini della determinazione della sussistenza di un Evento di Turbativa di Mercato rispetto all'Indice in ogni tempo, qualora sussista un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad una Componente dell'Indice in tal tempo, la rilevante percentuale di contribuzione di tale Componente dell'Indice al livello dell'Indice sarà basata su una comparazione (x) della porzione del livello dell'Indice attribuibile a tale Componente dell'Indice e (y) del livello complessivo dell'Indice, in ogni caso usando le ponderazioni ufficiali di apertura come pubblicate dal rilevante Amministratore dell'Indice come parte dei 'dati di apertura' di mercato.

"**Borsa(e) Collegata(e)**" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione (come determinato dall'Agente di Determinazione) dove la negoziazione ha un effetto sostanziale (come determinato dall'Agente di Determinazione) su tutto il mercato per contratti *futures* o in contratti di opzione relativi a tale Indice, o in ogni tale caso, una borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"**Orario di Chiusura Programmato**" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"**Giorno di Negoziazione Programmato**" significa qualsiasi giorno in cui (i) l'Amministratore dell'Indice deve pubblicare il livello dell'Indice e (ii) è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione.

"**Turbativa della Negoziazione**" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi ad ogni Componente sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) nei contratti *futures* o nei contratti di opzione relativi all'Indice sulla Borsa Collegata.

"**Orario di Valutazione**" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

#### §4b

#### **(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzione dell'Indice. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario. Evento di Turbativa Aggiuntivo)**

- (1) *Indice Successore.* Qualora l'indice non sia calcolato né annunciato dall'Amministratore dell'Indice ma sia calcolato e annunciato da un successore dell'Amministratore dell'Indice (**l'Amministratore Successore dell'Indice**) accettabile dall'Agente di Determinazione ovvero sostituito da un indice successore usando nella determinazione dell'Agente di Determinazione sostanzialmente la stessa formula o metodo di calcolo utilizzato per il calcolo di tale Indice (**l'Indice Successore**), allora tale indice sarà considerato essere l'Indice così calcolato e annunciato dall'Amministratore Successore dell'Indice o tale Indice Successore, come del caso.
- (2) *Rettifica dell'Agente di Determinazione.*
  - (a) Se alla o prima di una qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice l'Amministratore dell'Indice cancella definitivamente l'Indice e non esiste alcun Indice Successore (una "**Cancellazione dell'Indice**") o si verifica un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento (ai sensi del quale un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento sarà ritenuto essersi verificato alla Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento) in relazione all'Indice, allora
    - (i) se è stato specificato un Indice Alternativo Pre-indicato in relazione a tale Indice, allora l'Agente di Determinazione dovrà cercare di determinare un Pagamento di Rettifica.  
Se l'Agente di Determinazione determina un Pagamento di Rettifica,

- (A) dovrà notificare all'Emittente il Pagamento di Rettifica e se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe obbligato (se non fosse per il §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, chiedere all'Emittente di notificare all'Agente di Determinazione se intende o meno rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi della Condizione §4b(2)(c). Se l'Emittente non intende rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi del presente §4b(2)(c) allora si applicheranno le seguenti previsioni di cui al presente §4b(2)(a)(i).
  - (B) il Regolamento dovrà essere modificato in modo tale per cui i riferimenti all'Indice siano sostituiti da riferimenti all'Indice Alternativo Pre-indicato;
  - (C) il Regolamento dovrà essere aggiornato per implementare il Pagamento di Rettifica nel seguente modo:
    - (aa) se il Pagamento di Rettifica è un importo che l'Emittente deve pagare in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione rettificherà il Regolamento per prevedere il pagamento del Pagamento di Rettifica alla Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva o se non esiste alcuna Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva, alla Data di Rimborso o alla diversa data in cui gli Strumenti Finanziari vengono rimborsati integralmente; o
    - (bb) se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe (se non fosse per il presente §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) obbligato a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione dovrà rettificare il Regolamento per prevedere la riduzione degli importi dovuti dall'Emittente fino a quando l'importo complessivo di tali riduzioni non sarà pari al Pagamento di Rettifica, (subordinatamente, nella determinazione dell'Agente di Determinazione, a qualsiasi importo di rimborso minimo degli Strumenti Finanziari che l'Agente di Determinazione stabilisca essere richiesto ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale) e i regolamenti di qualsiasi autorità di quotazione, borsa e/o sistema di quotazione da cui gli Strumenti Finanziari sono stati ammessi a quotazione, negoziazione e/o prezzamento);
  - (D) l'Agente di Determinazione dovrà apportare le altre modifiche al Regolamento che ritenga necessarie o appropriate al fine di dare conto dell'effetto della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato e/o per preservare quanto più possibile l'equivalenza economica degli Strumenti Finanziari prima e dopo la sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato; e
  - (E) l'Agente di Determinazione dovrà notificare all'Emittente, all'Agente Fiscale e al Portatore qualsiasi sostituzione dell'Indice da parte dell'Indice Alternativo Pre-indicato, il Pagamento di Rettifica e qualsiasi altra rettifica al Regolamento, dando informazioni sintetiche sulla o sulle rettifiche, posto che la mancanza di una tale notifica non inciderà sulla validità di quanto precede.
  - (F) Se l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare un Pagamento di Rettifica, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (ii) Se non è stato specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato in relazione all'Indice, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (b) Modifica dell'Indice e Turbativa dell'Indice:
- Se (i) alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice l'Amministratore dell'Indice annuncia che apporterà una modifica sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo dell'Indice ovvero modifica sostanzialmente in qualsiasi altro modo tale Indice (diversamente da una modifica prescritta in tale formula o metodo di mantenimento di tale Indice in caso di modifiche ai titoli costituenti e alla capitalizzazione e di ulteriori eventi di routine) (una "**Modifica dell'Indice**") o (ii) in qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice, l'Amministratore dell'Indice non cal-

coli e annunci l'Indice (posto che l'Agente di Determinazione potrà, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB), stabilire che, in relazione ad un Indice Multi-Borsa, tale mancato calcolo ed annuncio di tale Indice debba invece essere un Giorno di Turbativa in relazione a tale Indice) (una "**Turbativa dell'Indice**") allora l'Agente di Determinazione dovrà stabilire se tale Modifica dell'Indice o Turbativa dell'Indice abbia un effetto rilevante sugli Strumenti Finanziari e, se sì, subordinatamente al §4b(2)(c), dovrà calcolare il rilevante Valore Sostitutivo usando, al posto di un livello pubblicato per tale Indice, il livello per tale Indice alla Data di Valutazione come determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB) conformemente alla formula ed al metodo di calcolo di tale Indice da ultimo in vigore prima di tale modifica, inadempimento o cancellazione, ma usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale Evento di Rettifica dell'Indice.

(c) Rimborso per Evento di Rettifica dell'Indice:

Se:

- (i) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento e non è specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato;
- (ii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato ma l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare il Pagamento di Rettifica;
- (iii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato e l'Agente di Determinazione determina che il Pagamento di Rettifica sarebbe un importo che il Portatore avrebbe l'obbligo (se non fosse per la Condizione §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) di pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario; o
- (iv) si verifica una Modifica dell'Indice o una Turbativa dell'Indice e il calcolo da parte dell'Agente di Determinazione del rilevante Valore Sostitutivo in conformità alla Condizione §4b(2)(b) (a) sarebbe illecito in qualsiasi momento ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile o (b) contravverrebbe qualsiasi applicabile requisito autorizzativo,

(ciascuno un "**Evento di Rimborso per Rettifica dell'Indice**")

allora l'Emittente potrà, in qualsiasi momento successivo ed a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 315 BGB), stabilire che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati in tutto (ma non in parte). Se l'Emittente decide in tal modo che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati, allora l'Emittente dovrà dare un preavviso non inferiore a cinque Giorni Lavorativi al Portatore per rimborsare gli Strumenti Finanziari.

L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) all'Importo di Rimborso Anticipato entro 5 Giorni Lavorativi dalla notifica ai Portatori del rimborso degli Strumenti Finanziari in conformità al § 12.

Gli obblighi dell'Emittente ai sensi degli Strumenti Finanziari saranno integralmente soddisfatti con il pagamento di tale importo.

Se l'Emittente stabilisce che i rilevanti Strumenti Finanziari debbano continuare, l'Agente di Determinazione potrà apportare le eventuali rettifiche che l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB), consideri appropriate alla formula per la determinazione dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice o del Valore Sostitutivo e di qualsiasi altra rilevante variabile per la liquidazione o i termini di pagamento degli Strumenti Finanziari, e tale cambiamento o rettifica saranno efficaci alla data stabilita dall'Agente di Determinazione. L'Agente di Determinazione dovrà notificare al Portatore un tale cambiamento o rettifica in conformità al § 12, fornendo informazioni sintetiche della rilevante modifica o rettifica, quanto prima ragionevolmente possibile posto che qualsiasi mancata notifica non inciderà sulla validità di un tale cambiamento o rettifica.

Laddove:

**"Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento"** indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, una determinazione effettuata dall'Agente di Determinazione che qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale in relazione al rilevante Indice di Riferimento o amministratore o sponsor del Rilevante Indice di Riferimento non sia stato, o non sarà, ottenuto o sia stato, o sarà, rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato dalla rilevante autorità competente o altro rilevante organismo ufficiale, in ciascun caso con l'effetto che l'Emittente, l'Agente di Determinazione o l'Agente di Calcolo non è, o non sarà, autorizzato ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabili ad usare il Rilevante Indice di Riferimento per adempiere i propri rispettivi obblighi in relazione agli Strumenti Finanziari.

**"Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento"** indica, in relazione ad un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, la data in cui l'autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale sia (i) obbligatorio ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile; o (ii) rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato, laddove la rilevante legge o regolamento applicabile preveda che il Rilevante Indice di Riferimento non possa essere usato ai sensi degli Strumenti Finanziari in seguito al rigetto, rifiuto, sospensione o ritiro, o, in ciascun caso, se tale data si verifica prima della Data di Emissione, la Data di Emissione.

**"Indice Alternativo Pre-indicato"** non è specificato.

**"Pagamento di Rettifica"** indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, l'eventuale pagamento determinato dall'Agente di Determinazione richiesto al fine di ridurre o eliminare, nella misura ragionevolmente possibile, qualsiasi trasferimento di valore economico al o dall'Emittente in conseguenza della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato. L'Agente di Determinazione potrà determinare che il Pagamento di Rettifica sia zero.

**"Valore Sostitutivo"** indica un livello dell'indice che venga determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB).

**"Evento di Rettifica dell'Indice"** indica, in relazione ad un Indice, un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, una Cancellazione dell'Indice, una Turbativa dell'Indice o una Modifica dell'Indice.

**"Rilevante Indice di Riferimento"** indica l'Indice, il Tasso di Riferimento e qualsiasi altro indice, indice di riferimento o fonte di prezzo mediante riferimento al quale venga calcolato l'interesse, il capitale o gli altri importi pagabili ai sensi degli Strumenti Finanziari.

- (3) *Correzione dell'Indice.* Qualora un prezzo o livello dell'Indice pubblicato dalla Borsa o dalla Borsa Collegata dall'Amministratore dell'Indice che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dall'Amministratore dell'Indice prima della Data di Rimborso, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (4) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione ai sensi del § 317 BGB (codice civile tedesco) e tenendo in considerazione la rilevante prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Indice sarà il primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che

l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso:

- (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Indice, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
  - (b) l'Agente di Determinazione determinerà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tal quinto Giorno Lavorativo dell'Indice conformemente alla formula, per il metodo ed il calcolo dell'Indice come ultimo in forza prima dell'inizio di una Turbativa di Mercato, utilizzando il prezzo di negoziazione di borsa sulla rilevante Borsa (ovvero qualora la negoziazione della Componente dell'Indice rilevante sia stata sostanzialmente sospesa o limitata, secondo il proprio giudizio in buona fede del prezzo di negoziazione di borsa che si sarebbe realizzato senza tale sospensione o limitazione come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice) in tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice di ciascuna Componente dell'Indice compresa nell'Indice.
- (5) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.
- (6) *Evento di Turbativa Aggiuntivo.* Nel caso di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione (A) dovrà determinare l'appropriata rettifica/le appropriate rettifiche con riferimento alla rettifica/alle rettifiche relativamente a tale Evento di Turbativa Aggiuntivo fatta/fatte da una Borsa Collegata (una "**Rettifica della Borsa Collegata**") e (B) qualora entro 10 giorni dal verificarsi dell'Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione determini che nessuna Rettifica della Borsa Collegata sia stata fatta, l'Agente di Determinazione potrà fare tali rettifiche (inclusa una sostituzione dell'Indice) relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento di Turbativa Aggiuntivo sugli Strumenti Finanziari. A seguito di una tale rettifica ai sensi del presente paragrafo, l'Agente di Determinazione darà comunicazione (i) ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica in conformità con il §12 e (ii) all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 3 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica.

"**Evento di Turbativa Aggiuntivo**" significa una Turbativa della Copertura (come definita al §4 (4)).

## §5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativo agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo.

Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come sopra descritto, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (eccetto il sabato o la domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("**TARGET**") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti*. Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva*. L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale e, qualora applicabile, agli Interessi*. I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato o a Indici, l'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico, nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

#### **§6 (Gross-Up Fiscale)**

Tutti i pagamenti a titolo di capitale e/o interessi, se del caso, in relazione agli Strumenti Finanziari ai Portatori saranno effettuati senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge. In tal caso l'Emittente sarà obbligato a pagare gli importi aggiuntivi ("**Importi Aggiuntivi**") necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta, fatta eccezione per il fatto che non sanno pagabili Importi Aggiuntivi in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale deduzione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o deduzione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora una tale trattenuta o deduzione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale; ovvero
- (d) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o deduzione facendo sì

che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato; ovvero

- (e) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre; ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi; ovvero
- (g) qualsiasi combinazione dei punti da (a)-(f);

né dovrà essere pagato alcun Importo Aggiuntivo in relazione ad alcun pagamento su uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fosse stato il Portatore degli Strumenti Finanziari.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o deduzione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

## **§7 (Prescrizione)**

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) è ridotto a dieci anni per gli Strumenti Finanziari.

## **§8 (Eventi di Inadempimento)**

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale o gli interessi, se del caso, su tali Strumenti Finanziari, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 30 giorni sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero

- (b) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (c) l'Emittente cessi tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di essi e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di cui agli Strumenti Finanziari nei confronti dei Portatori.

Nessuna previsione qui contenuta può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*Unites States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nominate per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al § 8(c).

## §9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno un "**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

**Agente Fiscale:** Citigroup Global Markets Europe AG  
Germany Agency and Trust Department  
Reuterweg 16  
60323 Francoforte sul Meno  
Germania

**Agente di Pagamento:** Citigroup Global Markets Europe AG  
Germany Agency and Trust Department  
Reuterweg 16  
60323 Francoforte sul Meno  
Germania

**Agente di Determinazione:** Morgan Stanley & Co. International plc  
25 Cabot Square  
Canary Wharf  
Londra E14 4QA  
Regno Unito

**Agente di Calcolo:** Citigroup Global Markets Europe AG  
Germany Agency and Trust Department  
Reuterweg 16  
60323 Francoforte sul Meno

## Germania

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in Dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambio simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in Dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Determinazione e un Agente di Calcolo (se esistente) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il § 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

## §10

### (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
  - (a) l'Emittente e/o la Garante (salvo il caso in cui la Garante stessa sia il Debitore Sostitutivo) garantiscono irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme dovute dal Debitore Sostitutivo in relazione agli Strumenti Finanziari.

- (b) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sai il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
  - (c) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
  - (d) i Documenti includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;
  - (e) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e
  - (f) il § 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessa di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.
- (3) I Documenti saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti, il Debitore Sostitutivo ne darà

comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con il § 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

### §11

#### (Ulteriori Emissioni di Strumenti Finanziari e Acquisti e Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori strumenti finanziari soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi (se applicabile)), così che le medesime saranno consolidate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente e qualsiasi sua controllata potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

### §12

#### (Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito [www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com). Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione). Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet in conformità ai regolamenti di EuroTLX, come di volta in volta modificati, sul sito internet [www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com). Tutte le comunicazioni ai Portatori, in particolare quelle riguardanti gli eventi rilevanti, saranno pubblicate e/o inviate in conformità ai regolamenti di EuroTLX come di volta in volta modificati.
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di o oltre ad effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando gli Strumenti Finanziari saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

### §13

#### (Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia sarà disciplinata ed interpretata in conformità alla legge di New York, senza tenere conto dei principi sui conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutti i procedimenti giudiziari derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (i "**Procedimenti**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche fare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.

- (3) *Nomina dell'Agente Processuale.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Francoforte sul Meno quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i propri diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

#### **§14 (Lingua)**

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato in nome e per conto dell'Emittente:

Da: \_\_\_\_\_

Debitamente autorizzato

**ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE**

**Emissione di un massimo di 10.000 Morgan Stanley B.V. "Autocallable Doppia Opportunità Bancari Ottobre 2022" ISIN DE000MS0GW65 (Series: G584) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")**

## NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

### 1.1 INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Il presente documento costituisce la Nota di Sintesi relativa all'emissione dei titoli ("**Titoli**") di Morgan Stanley B.V. ("**Emittente**" o "**MSBV**") con il Numero di Identificazione Internazionale ("**ISIN**") e il Codice Titoli Tedesco ("**WKN**") DE000MS0GW65 e MS0GW6 ai sensi del prospetto di base per Titoli legati ad indici approvato il 15 luglio 2020 ("**Prospetto di Base**") e garantito da Morgan Stanley ("**Garante**"). Dati di contatto e Legal Entity Identifier ("**LEI**") dell'Emittente: Luna Arena, Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Paesi Bassi, KG1FTDCK4KNVM3OHB52.

La presente Nota di Sintesi fornisce le informazioni fondamentali contenute nel Prospetto di Base, anche sull'Emittente, e nelle condizioni definitive applicabili ai Titoli ("**Condizioni Definitive**"). Il Prospetto di Base è stato approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)*, 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo, e-mail: [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu).

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base e alla Condizioni Definitive. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo incluso qualsiasi documento ivi incorporato mediante riferimento, così come delle Condizioni Definitive. Gli investitori potrebbero incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito nei Titoli. La responsabilità civile incombe solo all'emittente che ha presentato la Nota di Sintesi, ma soltanto se tale Nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o laddove la Nota di Sintesi non offra, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli. Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli stati membri dello Spazio Economico Europeo e/o del Regno Unito, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.

### 1.2 INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L'EMITTENTE

#### 1.2.1 Chi è l'Emittente dei Titoli?

L'Emittente Morgan Stanley B.V. è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi del, e subordinatamente al, diritto dei Paesi Bassi il 6 settembre 2001 con durata indeterminata. MSBV è registrata presso il registro commerciale della Camera di Commercio olandese (*Kamer van Koophandel*) al numero 34161590. Ha la propria sede sociale ad Amsterdam, Paesi Bassi. La sede legale dell'Emittente si trova presso Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Paesi Bassi. Il suo numero di telefono è +31 20 57 55 600. Il sito internet dell'Emittente è [www.sp.morganstanley.com](http://www.sp.morganstanley.com). Il LEI dell'Emittente è KG1FTDCK4KNVM3OHB52.

#### 1.2.1.1 Attività principali dell'Emittente

L'attività principale dell'Emittente è l'emissione di strumenti finanziari, incluse note, certificati e warrant, e la copertura delle obbligazioni derivanti da tali emissioni.

#### 1.2.1.2 Maggiori azionisti dell'Emittente

Archimedes Investments Cooperatieve U.A. (una società del Gruppo Morgan Stanley) detiene la maggioranza delle azioni di MSBV. Morgan Stanley International Holdings Inc. e Morgan Stanley Jubilee Investments Ltd. ciascuna detengono una azione in MSBV. MSBV è controllata da ultimo da Morgan Stanley. MSBV non è a conoscenza di misure di controllo relative a tale controllo da parte degli azionisti.

#### 1.2.1.3 Principali amministratori delegati dell'Emittente

I principali amministratori delegate dell'Emittente sono: H. Herrmann, S. Ibanez, P.J.G de Reus, A Doppenberg, TMF Management B.V.

#### 1.2.1.4 Revisori Legali dell'Emittente

Deloitte Accountants B.V., revisori indipendenti e commercialisti pubblici certificati di Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, P.O. Box 58110, 1040 HC Amsterdam, Paesi Bassi, membro dell'Istituto Olandese degli Esperti Contabili (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), ha certificato il bilancio dell'Emittente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 e ha espresso pareri senza rilievi.

#### 1.2.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente?

Le seguenti informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente si basano sul bilancio consolidato certificato dell'Emittente al e per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019.

##### 1.2.2.1 Conto economico consolidato

In EUR (milioni)	2019	2018
Utile/perdita d'esercizio o misura simile della performance finanziaria utilizzata dall'emittente nel bilancio	1,013	1,190

##### 1.2.2.2 Stato patrimoniale

In EUR (milioni)	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
Indebitamento finanziario netto (debiti a lungo termine più debiti a breve termine meno cassa)	9.011	9.453
Current ratio (attività correnti/passività correnti)	1,016:1	1,012:1
Rapporto debito/patrimonio netto (passività totali/patrimonio netto totale)	217:1	232:1

##### 1.2.2.3 Rendiconto sui flussi di cassa

In EUR (milioni)	2019	2018
Flussi di cassa netti provenienti da attività operative	3,6	0,5
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento	(12,2)	(38,3)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento	(12,2)	(38,3)

#### 1.2.3 Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

##### **Rischio relativo a Morgan Stanley e MSBV**

I Portatori dei Titoli emessi da MSBV si assumono il rischio di credito di MSBV e Morgan Stanley, in qualità di Garante, vale a dire il rischio che MSBV e/o Morgan Stanley non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli, indipendentemente dal fatto che tali Titoli siano definiti come a capitale protetto o dalle modalità di calcolo di qualsiasi capitale o altro pagamento previsto ai sensi dei Titoli. Ove MSBV e/o Morgan Stanley non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Titoli, ciò avrebbe un significativo impatto negativo sul rendimento dell'investitore sui Titoli e un investitore potrebbe subire una perdita fino al suo intero investimento.

I seguenti rischi principali riguardano Morgan Stanley e, poiché Morgan Stanley è la holding finale di MSBV, riguardano anche MSBV.

### ***Rischi connessi alla situazione finanziaria di Morgan Stanley***

I risultati operativi di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzati da fluttuazioni di mercato e da condizioni economiche globali ed altri fattori, incluse modifiche nei valori patrimoniali. La detenzione di posizioni larghe e concentrate può esporre Morgan Stanley a perdite. Tali fattori possono provocare perdite per una posizione o un portafoglio detenuto da Morgan Stanley. I risultati operativi di Morgan Stanley sono stati e probabilmente continueranno ad essere influenzati negativamente dalla pandemia COVID-19.

Morgan Stanley è esposta al rischio che soggetti terzi che sono indebitati verso la medesima non adempiano ai propri obblighi, nonché al fatto che un'inadempienza di una grande istituzione finanziaria possa influire negativamente sui mercati finanziari. Tali fattori provocano il rischio di perdite derivanti nel caso in cui un mutuatario, controparte o emittente non adempia ai propri obblighi finanziari nei confronti di Morgan Stanley.

La liquidità è essenziale per le attività di Morgan Stanley e Morgan Stanley si affida a fonti esterne per finanziare una parte significativa delle proprie operazioni. Gli oneri finanziari e l'accesso ai mercati del capitale di debito di Morgan Stanley dipendono dai propri rating di credito. Morgan Stanley è una holding non operativa e dipende dai dividendi, dalle distribuzioni e dagli altri pagamenti da parte delle proprie collegate. Inoltre, la liquidità e la condizione finanziaria di Morgan Stanley sono state in passato e potrebbero essere in futuro influenzate negativamente dai mercati statunitensi ed internazionali e da condizioni economiche. Quale risultato di quanto detto in precedenza, sussiste un rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o della difficoltà di liquidare le sue attività.

### ***Rischi connessi alla gestione delle attività di Morgan Stanley***

Morgan Stanley è soggetta a rischi operativi, tra cui un guasto, una violazione o altra interruzione delle proprie operazioni o sistemi di sicurezza o di quelli dei soggetti terzi di Morgan Stanley (o dei soggetti terzi i questi ultimi), che potrebbero danneggiare la sua attività o reputazione. Un attacco cibernetico, una violazione di informazioni o della sicurezza o un guasto tecnologico potrebbero influire negativamente sulla capacità di Morgan Stanley di condurre la propria attività, gestire la propria esposizione al rischio o avere come conseguenza una diffusione o uso improprio delle informazioni riservate o proprietarie e altrimenti influire negativamente sui propri risultati operativi, sulla liquidità e condizione finanziaria, nonché causare danni reputazionali.

Le strategie, i modelli e i processi di gestione del rischio di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio. Inoltre, la prevista sostituzione del *London Interbank Offered Rate* e la sostituzione o riforma di altri tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo sulla attività, situazione finanziaria e sui risultati operativi di Morgan Stanley.

### ***Rischio Legale, Normativo e di Conformità***

Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali o regolamentari, perdita finanziaria sostanziale incluse multe, penali, giudizi, danni e/o accordi transattivi, o danno reputazionale che possa subire quale risultato di una propria mancata ottemperanza alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta al rischio contrattuale e commerciale, quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non potranno essere fatti valere. Inoltre, Morgan Stanley è soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e di lotta al finanziamento del terrorismo.

### ***Altri rischi relativi all'attività di Morgan Stanley***

Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre, mercati di negoziazione automatizzati possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza.

Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, fiscali, operativi, di franchise e di altro tipo quale risultato delle proprie operazioni internazionali (inclusi i rischi di possibile nazionalizzazione, espropriazione, controlli sui prezzi, controlli sul capitale, controlli sui cambi, aumenti di tasse e imposte ed altre azioni governative restrittive nonché lo scoppio di ostilità o instabilità politica e governativa) che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi. Il recesso anticipato del Regno Unito dall'Unione Europea potrebbe incidere negativamente su Morgan Stanley.

Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche.

L'applicazione di requisiti regolamentari e strategie negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni per facilitare la risoluzione ordinata di grandi istituzioni finanziarie può porre un maggiore rischio di perdita per i portatori dei titoli di Morgan Stanley e assoggettare Morgan Stanley a ulteriori restrizioni.

### 1.3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI

#### 1.3.1 Quali sono le principali caratteristiche dei Titoli?

I Titoli sono emessi in forma di titoli (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del §793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). I Titoli sono rappresentati da una nota globale al portatore e sono regolati dalle leggi della Germania. I Titoli sono emessi in euro ("EUR"). I Titoli non hanno rating. L'ISIN dei Titoli è **DE000MS0GW65**.

#### **Numero di Titoli emessi**

Sono stati emessi 10.000 Titoli.

#### **Status dei Titoli**

Le obbligazioni ai sensi dei Titoli costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate del rilevante Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

#### **Tasso di Interesse**

I Titoli fruttano un interesse a tasso fisso dipendente dall'andamento dell'Indice sottostante. L'Interesse è dovuto alle rispettive date di pagamento dell'interesse.

Se alla rilevante data di determinazione dell'interesse in relazione alla rilevante data di pagamento dell'interesse la data ufficiale di chiusura dell'Indice è superiore o uguale alla Barriera, il tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$2,70\% * \text{Numero di Periodi di Interesse} - \text{Somma}_{\text{Cedole}}$$

Altrimenti il tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse sarà 0,00%.

Laddove " **Numero di Periodi di Interesse** " significa il numero di periodi di interesse completi trascorsi dalla data di emissione, inclusa, fino alla rilevante data di pagamento dell'interesse, inclusa, " **Barriera** " significa 75,00% del Livello Iniziale dell'Indice e " **Somma<sub>Cedole</sub>** " significa la somma del Tasso di Interesse precedentemente applicato ai Titoli.

#### **Performance dei Titoli**

La performance futura dei Titoli e l'andamento dell'importo del rimborso per i Portatori dipendono dalla performance dell'Indice sottostante ("**Indice**"). Il tasso di interesse non è basato su un sottostante.

#### **Durata dei Titoli**

I Titoli hanno durata fissa.

#### **Rimborso**

I Titoli saranno rimborsati all'"**Importo di Rimborso Legato all'Indice**" alla data di scadenza.

Qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato all'Indice sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * 100\%$$

Qualora il Livello Finale dell'Indice sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato all'Indice sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

“**Barriera**” significa 75% del Livello Iniziale dell'Indice.

### **Rimborso Anticipato**

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico i Titoli saranno estinti automaticamente e rimborsati anticipatamente al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico, che è pari al 100% del Taglio Specificato. Successivamente al verificarsi di alcuni eventi straordinari (ad esempio una modifica normativa) l'Emittente può rimborsare anticipatamente i Titoli ad un importo determinato dall'Agente di Determinazione.

### **Restrizioni alla libera trasferibilità**

Non applicabile. I Titoli sono liberamente trasferibili, fatte salve le rilevanti restrizioni di vendita.

### **1.3.2 Dove saranno negoziati i Titoli?**

È stata fatta domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei Titoli sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® (“**EuroTLX**”) organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A..

### **1.3.3 Ai Titoli è connessa una garanzia?**

Morgan Stanley (il “**Garante**”) ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la “**Garanzia**”) per il puntuale pagamento del capitale degli, e degli interessi sugli, e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi dei, Titoli. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente al Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti del Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita del Garante avente almeno pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, non garantite e non subordinate del Garante, ma, in caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi che toccano i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale.

#### **1.3.3.1 Chi è il garante dei titoli?**

Morgan Stanley è il Garante dei Titoli emessi da Morgan Stanley B.V. Il Garante è stato originariamente costituito con durata indeterminata ai sensi della legge dello Stato del Delaware in data 1 ottobre 1981 con numero di registrazione 0923632, e le società che lo hanno preceduto risalgono al 1924. Morgan Stanley è una holding finanziaria regolata dalla Federal Reserve ai sensi del BHC Act. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Stati Uniti, e il suo principale ufficio esecutivo al numero 1585 di Broadway, New York, NY 10036, Stati Uniti, numero di telefono +1 (212) 761 4000. Il LEI della Garante è IGJSJL3JD5P30I6NJZ34.

#### **1.3.3.2 Quali sono le informazioni finanziarie chiave concernenti il garante?**

##### **Conto Economico Consolidato**

In USD (milioni)	2019	2018	Sei mesi chiusi il 30 giugno 2020 (non certificato)	Sei mesi chiusi il 30 giugno 2019 (non certificato)
Utile ante accantonamento per imposte sul reddito	11.301	11.237	6.501	5.858

## Stato Patrimoniale

In USD (milioni)	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018	30 giugno 2020 (non certificato)	30 giugno 2019 (non certificato)
Indebitamento	192.627	189.662	205.464	197.848

## Rendiconto sui flussi di cassa

In USD (milioni)	2019	2018	Sei mesi chiusi il 30 giugno 2020 (non certificato)	Sei mesi chiusi il 30 giugno 2019 (non certificato)
Flussi di cassa netti provenienti da attività operative, attività continuative	40.733	7.305	7.026	27.572
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento, attività continuative	(11.966)	24.205	51.599	(17.261)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento, attività continuative	(33.561)	(22.881)	(33.618)	(17.822)

### 1.3.3.3 Quali sono i fattori di rischio più significativi specifici del garante ?

I rischi più significativi specifici del garante corrispondono ai rischi indicati alla sezione 1.2.3.

### 1.3.4 Quali sono i principali rischi specifici dei Titoli?

#### **Valore di Mercato dei Titoli e rischio di prezzo di mercato**

Il valore di mercato dei Titoli sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento degli interessi sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla data di rimborso dei Titoli.

Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere i Titoli prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi Titolo. Il prezzo storico di un Titolo non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Titolo. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Titoli salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.

#### **Rischio di Tasso di Interesse**

Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali dei Titoli fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore dei Titoli. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.

#### **Rischi Generali relativi a titoli strutturati**

In generale, un investimento nei Titoli per cui i pagamenti degli interessi e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di un Indice può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il rischio che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un

titolo di debito convenzionale nello stesso momento e/o il rischio che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Titoli o una parte sostanziale di esso. Il prezzo di mercato di tali Titoli può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico dei sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tali sottostanti durante la vita di un qualsiasi Titolo.

### ***Titoli Legati ad Indici***

I Titoli legati a Indici sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso e/o pagamenti di interessi predeterminati. Gli importi di rimborso e/o i pagamenti di interessi dipenderanno dall'andamento dell'indice sottostante, che a sua volta può contenere sostanziali rischi di credito, di tasso d'interesse, di cambio o altri rischi. Il valore dell'indice sottostante è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali l'attività dell'Emittente rilevante, fattori macroeconomici e speculazione. Inoltre, la performance storica dell'indice sottostante non è un'indicazione di performance futura. Le variazioni del prezzo di mercato dell'indice sottostante influenzano il prezzo di negoziazione dei Titoli e non è possibile prevedere se il prezzo di mercato dell'indice sottostante salirà o scenderà. L'importo di rimborso potrebbe essere sostanzialmente inferiore al prezzo di emissione dei Titoli o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e potrebbe anche essere pari a zero, nel qual caso il Portatore potrebbe perdere l'intero investimento.

### ***Rischio Valutario***

Un Portatore di Titoli denominati in una valuta diversa dalla valuta del paese di origine del Portatore o in una valuta diversa da quella in cui il Portatore desidera ricevere fondi o, nel caso di Titoli, in cui l'Indice sottostante è denominato in una valuta estera diversa da quella della valuta di regolamento dei Titoli è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il rendimento e/o l'importo di rimborso di tali Titoli.

### ***Nessuna protezione dei depositi***

I Titoli non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.*) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi (*Einlagensicherungsgesetz*).

### ***Rischi connessi ad un rimborso anticipato***

L'Emittente e il Garante possono rimborsare tutti i Titoli in circolazione in conformità a certe previsioni. In questo caso, l'importo di rimborso specificato pagabile per Titolo potrebbe essere inferiore al taglio specificato dei Titoli ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

### ***Mercati secondari / illiquidità del mercato***

Non sussiste alcuna garanzia su come i titoli saranno scambiati sul mercato secondario o se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà un mercato secondario. La liquidità dei titoli può anche essere influenzata da restrizioni alle offerte e alle vendite dei titoli in alcune giurisdizioni. L'emittente non è legalmente obbligato a quotare i prezzi di acquisto e di vendita (indipendentemente dalla situazione del mercato) dei titoli o a mantenere tale funzione per il futuro.

### ***Nessun diritto del Portatore di richiedere il rimborso anticipato se non diversamente specificato***

I Portatori non hanno il diritto di chiedere il rimborso anticipato dei Titoli durante il periodo di validità. Nel caso in cui l'Emittente abbia il diritto di riscattare i Titoli in anticipo, ma a condizione che l'Emittente non eserciti tale diritto e non riscatti i Titoli in anticipo in conformità alle Condizioni Definitive dei Titoli, la realizzazione di qualsiasi valore economico dei Titoli (o parte di essi) è possibile solo attraverso la loro vendita.

## **1.4 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E/O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO**

### **1.4.1 A quali condizioni posso investire in questo Titolo e qual è il calendario previsto?**

I Titoli sono stati offerti al pubblico in Italia dal 2 settembre 2019 (compreso) al 30 settembre 2019 (compreso). I Titoli sono stati accettati per la compensazione tramite Clearstream Banking AG Frankfurt, Germania.

### **1.4.2 Chi è l'offerente e/o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione?**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**MPS**"), con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, Siena, Italia è l'offerente dei Titoli. Il sito internet è [www.mps.it](http://www.mps.it). Il LEI di MPS è J4CP7MHCXR8DAQMKIL78.

### **1.4.3 Perché è redatto il presente prospetto?**

#### **1.4.3.1 Ragioni per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato**

La ragione dell'offerta di qualsiasi Titolo è quella di realizzare profitti.

#### **1.4.3.2 Utilizzo dei proventi**

I proventi netti dell'emissione dei Titoli saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.

#### **1.4.3.3 Accordo di Sottoscrizione**

I Titoli sono stati collocati tramite offerta al pubblico. Il collocamento dei Titoli non è avvenuto sulla base di un accordo di sottoscrizione relativo ai Titoli.

#### **1.4.3.4 Conflitti di interesse più significativi che riguardano l'offerta o l'ammissione alla negoziazione**

Non esistono conflitti di interesse significativi che riguardano l'offerta o l'ammissione alla negoziazione.